



CONFINDUSTRIA

**Il nuovo
Regolamento
sulla procedura
semplificata
per il rilascio
dell'autorizzazi
one
paesaggistica**

Marzo 2017

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU – Serie Generale n. 68 del 22 marzo 2017) il **DPR 13 febbraio 2017, n. 31** contenente il “*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*”. Il provvedimento dà attuazione all'art. 12, co. 2 del Decreto Cultura (DL n. 83/2014) e rientra tra le azioni dell'Agenda per la semplificazione (azione 4.3).

Il Regolamento **entrerà in vigore il 6 aprile 2017** e, a partire da tale data, sostituirà il DPR 9 luglio 2010, n. 139, contenete la disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità.

Quanto ai contenuti del nuovo Regolamento, esso:

- individua gli interventi e le opere **non soggetti ad autorizzazione paesaggistica** (art. 2 e Allegato “A”). Sul punto, il DPR prevede che tale esclusione prevale su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione a essi adeguati, salve le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici (art. 14);
- individua gli interventi e le opere di lieve entità **soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato** (art. 3 e Allegato “B”). Sul punto, il DPR prevede che sono assoggettate a procedimento semplificato le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate in base alla procedura autorizzatoria ordinaria di cui all’ art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, scadute da non più di un anno e relative a interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute. Tuttavia, se con l'istanza di rinnovo sono chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica il procedimento ordinario (art. 7);
- individua gli interventi e le opere **esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica**: *i)* qualora nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico siano contenute le prescrizioni d'uso; *ii)* nei casi in cui siano stati stipulati accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni culturali e del paesaggio, la Regione e gli enti locali. Le condizioni di esonero devono essere pubblicate sui siti istituzionali delle Regioni e del Ministero e decorrono a partire dalla data di pubblicazione (art. 4);
- detta una **nuova disciplina del procedimento autorizzatorio semplificato**. In particolare:
 - A. vengono semplificati i moduli per l’istanza di autorizzazione e per la relazione paesaggistica (art. 8);
 - B. viene confermato che per la realizzazione di interventi in materia di attività produttive, l’istanza di autorizzazione deve essere presentata al SUAP (art. 9);

- C. viene confermato il termine procedimentale di 60 giorni (art. 10);
- D. sotto il profilo procedurale: **1)** viene chiarito che qualora l'intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, l'amministrazione precedente indice la [conferenza di servizi](#) ai sensi della legge n. 241/1990, nell'ambito della quale, i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati (da 90 a 45 giorni, sia per la conferenza semplificata che per quella simultanea); **2)** nelle altre ipotesi, il [procedimento si svolge distintamente](#) e: *i)* in caso di valutazione paesaggistica positiva, l'amministrazione precedente trasmette alla Soprintendenza una motivata proposta di accoglimento: la Soprintendenza ha 20 giorni per esprimere il proprio parere, obbligatorio, non vincolante e sul quale può formarsi il silenzio assenso ai sensi dell'art. 17-*bis* del legge n. 241/1990. Se il parere è positivo, l'autorizzazione viene rilasciata nei successivi 10 giorni, se invece è negativo, il Soprintendente comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e instaura con esso un contraddittorio. Se a seguito del contraddittorio persistono i motivi ostativi, il Soprintendente adotta il provvedimento motivato di diniego e ne dà contestualmente comunicazione all'autorità precedente; *ii)* in caso di valutazione paesaggistica negativa, l'amministrazione precedente comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e instaura con esso un contraddittorio: se a seguito del contraddittorio persistono i motivi ostativi, l'amministrazione competente rigetta motivatamente l'istanza e ne dà comunicazione al richiedente (art. 11).